

**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
Città Metropolitana di Catania

pag. 1

**FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI**

**OGGETTO:** PROGETTO PER L'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLO  
SVERSAMENTO ACQUE SULLA SEDE STRADALE DI VIA  
TIMPAROSA

**COMMITTENTE:** Comune di Aci Castello

Data, 30/01/2017

**IL TECNICO**  
IL TECNICO COMUNALE  
Rosario Grasso



**IL DIRIGENTE LA 5<sup>a</sup> AREA**  
Arch. Filippo Finocchiaro

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

1. Per "affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.
3. Per "lavori" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

## **Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'esecuzione di **".INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLO SVERSAMENTO ACQUE SULLA SEDE STRADALE DI VIA TIMPAROSA"**

## **ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato "a misura".
2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
3. È previsto l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

## **ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:
  - a) il presente foglio patti e condizioni;
  - b) planimetrie o relazioni relative all'intervento;
  - c) elenco prezzi unitari;
  - d) l'offerta dell'affidatario;
  - e) il POS;
  - f) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 2010, n. 207, per quanto applicabile e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
  - c) il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.
3. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

## **Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a **€ 7.557,66** oltre oneri per la sicurezza per **€ 499,95** per un totale complessivo di **€ 8.057,61**, oltre IVA, **Categoria O.G. 3**, così come meglio specificato nel computo metrico estimativo predisposto dall'ufficio tecnico .

2. L'importo da liquidare sarà determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che l'affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

#### **Art. 6 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione dei lavori, possono così riassumersi .

- Taglio Asfalto;
- Scavo a sezione obbligata ;
- Collatazione tubazione ;
- Ricolmi e pavimentazione stradale

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme del presente Foglio di Patti e Condizioni nonché le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva.

Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa in opera, e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante.

#### **Art. 7 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere provveranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori.

Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero riportato

#### **Art. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE**

Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e nel D.Lgs. n°. 50/2016.

#### **Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'appalto è di presunti 15 gg. decorrenti dalla data di consegna dei lavori..

#### **Art. 9 - OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO**

1. tutti gli oneri derivanti dall'adozione, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi;
2. L'affidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti del Comune di Aci Castello dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti del Comune di Aci Castello e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere il Comune di Aci Castello sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine andrà stipulata apposita polizza assicurativa.
3. L'affidatario dovrà provvedere all'accertamento, prima dell'inizio dei lavori, della presenza di cavi e tubazioni nel sottosuolo interessato dall'esecuzione di lavori. Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei

lavori ricade pertanto sull'affidatario.

4. L'affidatario dovrà provvedere alla sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. L'affidatario sarà tenuto a far eseguire a sua cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo l'esecuzione dei lavori.
6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per l'esecuzione dei presenti lavori non è dovuta in quanto a carico dell'amministrazione, proprietaria delle aree. È comunque fatto obbligo all'affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall'occupazione di suolo pubblico previsti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Qualora il cantiere interessasse aree al di sotto di linee di alta tensione, l'affidatario dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza della Legge 191 art. 29 del 1974 e del piano di sicurezza.
8. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'affidatario/aggiudicatrice dovrà provvedere allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell'appalto, dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e dagli altri documenti.
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara l'affidatario ammette e riconosce pienamente:
  - a. di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente capitolato;
  - b. di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione;
  - c. di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi;
    - d. di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso ai siti da attrezzare;
    - e. di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;
    - f. di avere a proprio carico, anche dopo la consegna della fornitura, la garanzia per le difformità ed i vizi della realizzazione della fornitura e posa in opera non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna;
    - g. di essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle proprietà durante il corso della fornitura e della posa in opera;
  - h. di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il Comune di Aci Castello da ogni responsabilità;
  - i. l'affidatario s'impegna a eseguire i lavori a "regola d'arte", garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti, attrezzature nei luoghi, sia interni che all'esterni dove vengono effettuati gli interventi;
2. l'affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. l'affidatario è obbligato all'osservanza degli obblighi contributivi e assicurativi
2. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro
  - a) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, l'affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

- b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
- c) In ogni momento il R.U.P., può comunque richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 D.L. 112/2008, i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'affidatario o del subappaltatore autorizzato.
- d) Nel caso in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008. Inoltre diffiderà l'affidatario / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008. Per tale ritardo di pagamento l'affidatario o il subappaltatore non può opporre eccezione al Comune neanche a titolo di risarcimento danni.
- e) Qualora l'affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

#### **Art. 11 - PIANI DI SICUREZZA**

1. L'affidatario dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

#### **Art. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'affidatario, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, è obbligato a fornire al Comune:
  - a) la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
  - b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
  - c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
  - d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
2. Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico professionale del subappaltatore.
3. L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

#### **Art. 13 - PENALI**

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, come specificato all'art. 7, sarà applicata una penale di € 40,00 per ogni giorno di ritardo.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento.
4. L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

#### **Art. 14 - SUBAPPALTO**

1. È vietato all'affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Comune. È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
2. L'affidatario potrà subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 15 - CONTRATTO**

1. La stipula del contratto con l'affidatario è subordinata all'accertamento, da parte del Comune circa la sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di procedimento o di provvedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi puntualmente a quanto previsto dall'art. 3, l'Ente appaltante chiederà il risarcimento del danno, attuerà le procedure previste dalla normativa in vigore, si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'affidatario seconda in graduatoria.

#### **Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'affidatario è obbligato a costituire, ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del Comune nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario. Il Comune ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. L'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione aggiudicataria abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
6. La cauzione deve essere trasmessa al Comune prima della sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

#### **Art. 17 - ASSICURAZIONI**

1. L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, art. 103, comma 7, del D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma assicurata almeno pari all'importo contrattuale comprensivo di IVA. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 500.000,00.
2. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dal Comune di Aci Castello e trasmessa prima della stipulazione del contratto. La polizza dovrà espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e il Comune, il foro competente è esclusivamente quello di Catania.
3. L'affidatario dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente al Comune di Aci Castello comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 18 - PAGAMENTI**

1. In corso di lavorazione non saranno ammessi certificati di pagamento.
2. Alla fine dei lavori, verificata la regolare e perfetta esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità finale.
3. Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, la Ditta avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, nonché successivamente dopo il collaudo, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore.
4. Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi dell'elenco prezzi, se saranno riconosciute indipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese.
5. I pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

#### **Art. 19 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI**

1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

#### **Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità

#### **Art. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il contratto potrà essere risolto:

- ⊙ nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
  - ⊙ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - ⊙ manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
  - ⊙ inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all'art. 10 del presente capitolato;
  - ⊙ mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 11 del presente capitolato, integranti il contratto, dell'art. 12 del presente capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - ⊙ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
  - ⊙ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - ⊙ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
  - ⊙ azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
  - ⊙ nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
  - ⊙ nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative;
  - ⊙ nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza;
  - ⊙ impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione;
  - ⊙ negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.
2. Il Comune procede alla risoluzione con le modalità indicate all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 22 - RISOLUZIONE DI DIRITTO**

1. Il Comune risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:
  - a) qualora a carico dell'affidatario sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
  - b) qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - c) nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, c. 1 del d.lgs. 81/2008 emessi nei confronti dell'affidatario (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;



- d) qualora l'affidatario abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
  - e) qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - f) nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
  - g) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
2. Il Responsabile del procedimento potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016:
    - a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56, dall'art. 10 e seguenti della legge n. 575/65 e dagli articoli 6 e 10 del D.Lgs. 159/2011;
    - b) qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
  3. L'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore dei lavori, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

#### **Art. 23 - RECESSO DEL COMUNE.**

1. Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 c.c.

#### **ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e successive modifiche.
2. Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è **Z411D25BA1** e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Aci Castello gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

#### **ART. 25 - NORMA TRANSITORIA E GENERALE**

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Foglio Patti e Condizioni, si farà riferimento al Codice dei Contratti Pubblici e al Codice Civile.

#### **ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2006 informa che tratterà i dati personali forniti dall'Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Impresa. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Aci Castello.

#### **ART. 27 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del

2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:
  - di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" del Comune di Aci castello, adottato in conformità alla L. n. 190 del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 30/01/2017 e che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

#### **Art. 28 - CONTROVERSIE**

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si procederà alla loro definizione in via amministrativa.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Catania.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente Foglio patti e condizioni è senz'altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
2. Si dà atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP

L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE

***Se priva di sottoscrizione con firma digitale, la presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, deve essere firmata e corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.***